

CON SETTE NUOVE FAQ I NUOVI CHIARIMENTI SULL'ACCORDO

# La notifica dell'avviso bonario fa decadere dal concordato

*Per determinare  
il saldo  
sull'imposta  
principale, ok a  
scomputo degli  
acconti già  
versati*

DI GIULIANO MANDOLESI

Fuori dal concordato preventivo biennale (Cpb) alla notifica dell'avviso bonario contenente la richiesta di pagamento delle imposte omesse e calcolate sul reddito proposto dall'agenzia delle entrate.

Per i forfettari la proposta si riferisce al reddito al lordo (e non al netto) dei contribuenti previdenziali obbligatori.

E ancora, la causa di esclusione per la modifica della compagine sociale non opera per le società di capitali in trasparenza mentre l'esclusione di un socio o associato si una società di persone o associazione professionale rileva il "cambiamento compagine" e preclude l'accesso al patto col fisco.

Queste sono le principali informazioni in materia di applicazione del concordato preventivo biennale fornite dall'agenzia delle entrate in 7 faq pubblicate nella giornata di ieri che si aggiungono ai "rilasci" dello scorso 8 e 15 ottobre.

**Si decade con l'avviso bonario.** L'articolo 22 c.3 del dlgs 13/2024 che disciplina il Cpb prevede che il l'omesso versamento delle imposte "da concordato" non rileva ai fini della decadenza dal patto col fisco nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Essendo il ravvedimento effettuabile fino al momento in cui il contribuente riceve la comunicazione dell'esito del controllo prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 il momento in cui la decadenza matura coincide con la notifica dell'avviso bonario e non con il termine di pagamento dello stesso.

**Il conferimento dell'azienda dell'impresa individuale.** Nella faq n. 5 viene specificato che il conferimen-

to dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, determinando la cessazione dell'attività d'impresa, configura una causa di cessazione dal Cpb ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b).

**La modifica della compagine per le srl trasparenti.** Per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR non rilevano eventuali modifiche della compagine sociale ai fini dell'esclusione dal Cpb.

L'agenzia delle entrate infatti in questo caso plana sul tenore letterale della norma, ovvero la lettera b-quarter) dell'articolo 11 del decreto CPB, che prevede quale causa di esclusione l'ipotesi in cui nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale" non citando le società di capitali che hanno invece optato per la trasparenza.

**Scomputabili ritenute ed acconti dall'imposta principale.** La faq n.1 conferma quanto già evidenziato nella circolare 18/E/2024 ovvero che in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce (anche in caso di scelta per la tassazione sostitutiva).

Inoltre l'agenzia sottolinea che in sede di determinazione del saldo relativo all'imposta principale, potranno essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite. L'eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 20-bis, potrà essere utilizzata in compensazione ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva.

● Riproduzione riservata ●

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - S.30527 - L.1763 - T.1746

